



Ministero dell'Istruzione
e
del Merito



**ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: www.icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N - C. U.:UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PILLOLE DI INNOVAZIONE E RESILIENZA

➤ **Oggetto: Imposta di bollo sui documenti delle istituzioni scolastiche.**

L'imposta è sostanzialmente regolamentata dal D.P.R. 642 del 26/10/1972, strutturato in tre parti:

1. parte generale precettiva;
2. Allegato A (Tariffa) suddivisa in due parti: precisa quando l'imposta è dovuta e quando va pagata, distinguendo gli "Atti soggetti a imposta fin dall'origine" (al momento stesso della formazione dell'atto) e gli "Atti soggetti solo in caso d'uso" (si ha il caso d'uso quando l'atto viene presentato all'Agenzia delle entrate per la registrazione);
3. Allegato B (Tabella) che elenca gli "Atti esenti in modo assoluto" dall'imposta.

È importante tener presente che, in base all'art. 32 dell'Allegato A, tutti gli atti, documenti, registri e ogni altro scritto, per i quali non siano espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione, sono soggetti a imposta di bollo in caso d'uso.

Il principio generale è dunque quello della doverosità del contributo, salvo esplicita previsione di esenzione.

I casi più frequenti relativi all'imposta di bollo nelle Istituzioni scolastiche, premesso che la normativa in materia di semplificazione e decertificazione nei rapporti tra cittadino e Pubbliche Amministrazioni ha già ampiamente regolamentato i molti dubbi sull'imposta di bollo.

Certificati

In base al principio sopra ricordato, secondo il quale i certificati sono sempre in bollo ad eccezione di quelli emessi in regime di esenzione, si specifica innanzitutto che sono esenti dall'imposta di bollo:

- i certificati trasmessi da una Pubblica Amministrazione all'altra o al loro interno;
- le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) sottoscritte dagli interessati senza autentica della firma.

Per le Istituzioni scolastiche si fa inoltre specifico riferimento all'art. 11 della Tabella All. B del D.P.R. 642/72:

Sono esenti gli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido, quindi nessuna imposta di bollo sugli atti relativi a iscrizioni, frequenze, esami, pagelle e qualsiasi altro documento necessario per il percorso scolastico degli studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Quando l'esenzione non sia espressamente prevista, i certificati devono essere rilasciati in bollo: € 16,00 ogni quattro facciate. Se gli atti o i provvedimenti sono rilasciati per via telematica, l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento – art. 1, comma 594 *Legge di stabilità* n. 147/2013. Non è ammessa la generica dicitura "Rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge", ma va riportata l'espressa indicazione della norma di riferimento.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PILLOLE DI INNOVAZIONE E RESILIENZA

Pertanto, non c'è più alcuna necessità di richiedere il certificato di iscrizione o frequenza scolastica, fermo restando che lo stesso può comunque essere ancora richiesto e prodotto ma solo verso i privati, previo pagamento dell'imposta di bollo (16 euro) se richiesto.

A tal proposito, si riportano i moduli di autocertificazione dell'iscrizione/frequenza scolastica generici e disponibili sul sito dell'INPS, ovviamente compilabili quando richiesti dagli enti pubblici.

In ogni caso è utile fare riferimento alla circolare prot. n. 3364 del 7/12/2012 allegata, con la quale il MIUR ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Accesso agli atti

Nell'esercitare il diritto di accesso agli atti bisogna distinguere tra *imposta di bollo* e *costi di riproduzione*, il cui pagamento si assolve mediante l'apposizione di marche da bollo sulle copie dei documenti richiesti mediante istanza di accesso (valutazione alunni, gare d'appalto, graduatorie docenti ecc.).

Nello specifico, l'O.M. 21/05/2001, n. 90, art. 39 (sostanzialmente immutata, salvo gli adeguamenti di carattere monetario) prevede:

Accesso ai documenti scolastici [...]

4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

L'esame e la visione sono pertanto gratuiti, gratuito anche il rilascio di copie, salvo rimborso dei costi propriamente dovuti all'Istituto per le spese di riproduzione se la copia è rilasciata in modo informale (€ 0,26 per due facciate, € 0,52 per quattro facciate e via dicendo). L'imposta di bollo è invece dovuta se è richiesta in copia autentica o conforme all'originale dei documenti; in questo caso i costi delle marche sono calcolati per foglio, composto da quattro facciate unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante la dichiarazione di conformità all'originale (per effetto della Legge 147/2013 tale importo è pari ad € 16,00 per ogni foglio).

Tuttavia, l'art. 25 della Legge 241/1990 prevede anche costi per i diritti di ricerca e visura, ove espressamente previsti, e il D.P.R. 12/04/2006, n. 184 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*) all'art. 7 comma 6 precisa che «*in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni*».

Anche le Istituzioni Scolastiche quindi possono determinare, in un proprio regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto, modalità di applicazione dei costi di ricerca e visura, come nell'esempio riportato nel box. A tal proposito, risulta opportuno visionare il regolamento previsto dall'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. *Mario Nocera*